

Publicato il 10/04/2018

**N. 03950/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00241/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2018, proposto da Giuseppe Piazzolla, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Bagnoli e Antonella Ida Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Acquasanta Mirko, non costituito in giudizio;

*per l'esecuzione*

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima *Quater* n.11380/2017 del 17 novembre 2017, notificata in data 20 novembre 2017, con cui è stato accolto il ricorso RG. n. 10110/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che con ricorso notificato il 28 dicembre 2017 il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima *Quater* n. 11380/2017 del 17 novembre 2017, notificata in data 20 novembre 2017, con cui è stata annullata la graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 agenti allievi della Polizia di Stato (indetto con D.C.P. del 12 gennaio 2016) approvata con DM n. 333-B/12 E. 816/8858 del 22 giugno 2017, nella parte in cui non include il nome del ricorrente fra i vincitori;

che l'amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente;

che, con memoria depositata il 19 marzo 2018, il ricorrente ha rappresentato e documentato che l'amministrazione ha dato esecuzione alla citata sentenza con provvedimento notificatogli in data 15 gennaio 2018 e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese;

che alla camera di consiglio del 6 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato:

che, stante l'avvenuta ottemperanza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

che le spese possono essere compensate dal momento che la tempistica degli atti di causa induce ad escludere la sussistenza di un colpevole ritardo dell'amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza n. 11380/2017 del 17 novembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Marzano**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO